

Coperative

<u>Requisiti società cooperativa. Inquadramento previdenziale dei soci (Parere in data 6/12/2018)</u>	2
<u>18/2016 Qualifica artigiana Cooperativa. Delbere CRA nn 10/2008 e 43/2010</u>	4
<u>43/2010: Iscrizione, modifica e cancellazione di società cooperativa all'Albo e relativo inquadramento previdenziale soci lavoratori</u>	6
<u>010/08: Iscrizione di impresa costituita ed esercitata in forma di società cooperativa all'Albo delle imprese artigiane e relativo inquadramento previdenziale soci lavoratori</u>	8

**Parere in data
6/12/2018**



Direzione Competitività del sistema regionale

Settore Artigianato
Commissione regionale per l'Artigianato

cra@regione.piemonte.it
artigianato@cert.regione.piemonte.it

Data (*)	All'Ufficio Artigianato CCIAA di Cuneo
Protocollo (*) (*) n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA	patricia.caldo@cn.camcom.it>
Classificazione	E p.c. Agli Uffici artigianato delle CCIAA del Piemonte.
Allegati	Loro indirizzi mail

Oggetto: Parere in data 6/12/2018 su requisiti società cooperativa (quesito della CCIAA di Cuneo in data 25/10/2018). Inquadramento previdenziale dei soci.

In data 25/10/2018 è pervenuto alla Commissione regionale per l'Artigianato il seguente quesito della Camera di Commercio di Cuneo.

"Con la presente richiediamo un parere sui requisiti necessari per l'iscrizione di una società cooperativa come società artigiana.

La CCIAA di Cuneo, uniformandosi all'orientamento prevalente tra le camere piemontesi e conformemente alle delibere della CRA accetta le iscrizioni delle società cooperative in presenza dei requisiti della L. 443/1985 (scopo, limiti dimensionali, prevalenza del lavoro sul capitale, maggioranza dei soci partecipanti al processo produttivo...), indipendentemente dall'inquadramento dei soci come lavoratori autonomi o subordinati.

I soci lavoratori subordinati vengono quindi conteggiati tra i soci partecipanti (al fine di verificare la sussistenza del requisito della maggioranza dei soci partecipanti ai lavoro) ma, ovviamente, non vengono iscritti alla previdenza artigiana.

Si richiede inoltre che l'organo di amministrazione sia composto in prevalenza da soci artigiani (espressione con la quale intendiamo "soci iscritti alla previdenza artigiana").

La società cooperativa (omissis), interessata ad ottenere l'iscrizione come impresa artigiana, ha sollevato una perplessità circa la soluzione sopra prospettata, evidenziando in particolar modo un'incongruenza nel merito tra le due delibere della CRA (43/2010 e 18/2016) (la prima che considera i soci inquadrati come dipendenti tra i soci da conteggiare quali soci partecipanti al lavoro e la seconda che richiede invece che i soci "artigiani" detengano la maggioranza nell'organo di amministrazione).

(omissis).

Alla luce di quanto sopra, la CRA ritiene che la soluzione indicata dalla CCIAA di Cuneo, elaborata sulla base delle indicazioni contenute nelle due precedenti delibere, sia corretta oppure, come ritiene la cooperativa, il termine "soci artigiani" utilizzato nella seconda delibera per indicare i soggetti che devono comporre in prevalenza l'organo di amministrazione sia da intendersi come sinonimo di "soci partecipanti al lavoro" indipendentemente dall'inquadramento previdenziale degli stessi nell'una o nell'altra gestione?

Restiamo in attesa di un'indicazione della CRA al fine di poter dare una risposta conclusiva alla cooperativa in indirizzo e al fine di essere certi di interpretare correttamente le indicazioni contenute nelle delibere citate."

La Commissione nella seduta del 6/12/2018, esaminato il quesito, ha formulato il seguente parere:

La Commissione non ravvisa contraddizione tra le deliberazioni citate (in particolare la Delibera n. 43/2010 e la delibera n. 18/2016).

Al fine di fare chiarezza si precisa che, fermo restando i requisiti inerenti lo scopo, i limiti dimensionali e la prevalenza del lavoro sul capitale, per il riconoscimento della qualifica artigiana alla società cooperativa, con riferimento ai soci occorre verificare quanto segue:

- in primo luogo, la maggioranza dei soci della cooperativa devono essere soci prestatori d'opera: gli stessi soci possono instaurare un rapporto di lavoro che può essere, secondo l'opzione manifestata dalla parti, in forma autonoma o in forma subordinata o in qualsiasi altra forma, e da tale scelta derivano i relativi effetti previdenziali. In altre parole, i soci prestatori d'opera vengono conteggiati tra i soci partecipanti al lavoro indipendentemente dall'inquadramento previdenziale come artigiano o come lavoratori dipendenti.
- successivamente, occorre verificare che i soci artigiani detengano la maggioranza degli organi deliberanti: in questo contesto, l'espressione "socio artigiano" è da intendersi "socio prestatore d'opera iscritto alla previdenza artigiana".

Distinti saluti

Il Vicepresidente
Claudio Campagnolo



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

DELIBERA 18/2016

Oggetto: Qualifica artigiana dell'impresa costituita ed esercitata in forma di società cooperativa. Deliberazioni C.R.A. Piemonte n.n. 10/2008 e 43/2010.

Vista la Legge 8 agosto 1985, n. 443 Legge-quadro per l'artigianato e successive modificazioni (Legge n. 133/1997, Decreto legislativo n. 112/1998, Legge n. 57/2001);

vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari;

vista la Legge 3 aprile 2001, n. 142 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore e successive modificazioni (D.L. n. 411/2001 convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, Legge n. 30/2003, D.L. n. 355/2003 convertito con L. 27 febbraio 2004, n. 47, D.L. n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99);

vista la legge regionale del 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e successive modificazioni (LL.rr. nn. 30/2009, 38/2009, 5/2013) in particolare l'articolo 29 sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2013 concernente le funzioni della Commissione regionale per l'artigianato;

vista la Sentenza del 5 giugno 2000 n. 401/SU - Corte di Cassazione, Sezioni unite civili;

viste le deliberazioni della C.R.A. Piemonte n.n. 10/2008 e 43/2010¹ recanti disposizioni concernenti l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dell'impresa costituita ed esercitata in forma di società cooperativa all'albo delle imprese artigiane e il relativo inquadramento previdenziale dei soci lavoratori.

Considerata la richiesta di chiarimenti alla C.R.A. rispetto alla corretta applicazione dell'articolo 3² comma 2° della Legge n. 443/1985 con riferimento all'impresa artigiana costituita ed esercitata in forma di società cooperativa e più precisamente:

se la maggioranza dei soci debba svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo

se i soci artigiani debbano rappresentare la maggioranza nell'organo amministrativo

La Commissione Regionale per l'artigianato

atteso che:

i soci partecipanti al lavoro debbano costituire la maggioranza del numero complessivo dei soci

l'amministrazione della società cooperativa debba essere affidata ai soci artigiani

¹ Le citate deliberazioni della CRA sono disponibili alla voce Delibere - pagina Internet http://www.regione.piemonte.it/artigianato/commissione_regionale.htm

² Art. 3. Definizione di impresa artigiana

1) E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

2) E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società ((. . .)) per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Commi 3, 4, 5 omissis

DELIBERA

Per i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche espresse in premessa e richiamate le disposizioni di cui alle Deliberazioni C.R.A. n.n. 10/2008 e 43/2010 di riconoscere la qualifica artigiana alla società cooperativa ai sensi dell'articolo 3 comma 2° della Legge 443/1985 a condizione che la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo.

Il Presidente CRA
Gr. Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe



Torino li, 24 novembre 2016

RP

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: Iscrizione di impresa costituita ed esercitata in forma di società cooperativa all'Albo delle imprese artigiane e relativo inquadramento previdenziale soci lavoratori.

Visto l'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 il quale, nel definire i requisiti dell'impresa artigiana, riconosce la qualifica artigiana anche alla società cooperativa, a condizione **che** la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;

Visto l'articolo 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 (così come modificato dalla L. n. 30/2003), il quale prevede che il socio lavoratore di cooperativa possa instaurare, accanto al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro che può essere, secondo l'opzione manifestata dalle parti, in forma autonoma o subordinata o in qualsiasi altra forma e che, dall'instaurazione dei **predetti** rapporti associativi e di lavoro, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale;

Vista la legge del 20 maggio 1997, n. 133;

Vista la legge del 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e s.m.i. Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari;

Considerata la deliberazione CRA Piemonte, n. 082/2007, con la quale la Commissione Regionale per l'Artigianato, mutando il proprio precedente orientamento (di cui era espressione la deliberazione n. 010/2005) ha stabilito, per quanto concerne l'inquadramento previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa artigiana, che gli stessi debbano essere iscritti agli elenchi nominativi artigiani ai sensi delle leggi nn. 1533/1956 s.m.i. e 463/1959;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce della successiva evoluzione dottrina e giurisprudenziale formatasi sulla L.n. 142/2001, fornire nuove indicazioni concernenti l'inquadramento previdenziale dei soci lavoratori di società cooperativa

La Commissione Regionale per l'Artigianato

DELIBERA

di annullare le deliberazioni CRA Piemonte aventi per oggetto l'iscrizione di società cooperativa all'Albo delle imprese artigiane ed il relativo inquadramento previdenziale dei soci lavoratori (n. 010/2005; n. 082/2006);

di riconoscere la qualifica artigiana alle società cooperative costituite ed esercitate in conformità agli scopi ed ai limiti dimensionali stabiliti dalla legge 443/85, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata legge.

di stabilire che i soci lavoratori di società cooperativa possano instaurare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 142/2001, un rapporto di lavoro che può essere, secondo l'opzione manifestata dalle parti, in forma autonoma o in forma subordinata o in qualsiasi altra forma e che, da tale scelta derivino i relativi effetti previdenziali;

La presente delibera ha efficacia ex nunc.

(N° 010/08)
C.R.A.P.

IL PRESIDENTE
Marco BORGOGNO

Torino li, 7 febbraio 2008

GM/RP

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

DELIBERA 043/2010

Oggetto: Iscrizione, modifica e cancellazione impresa costituita ed esercitata in forma di società cooperativa all'Albo delle imprese artigiane e relativo inquadramento previdenziale soci lavoratori.

Visto l'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 il quale, nel definire i requisiti dell'impresa artigiana, riconosce la qualifica artigiana anche alla società cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;

Visto l'articolo 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 (così come modificato dalla L. n. 30/2003), il quale prevede che il socio lavoratore di cooperativa possa instaurare, accanto al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro che può essere, secondo l'opzione manifestata dalle parti, in forma autonoma o subordinata o in qualsiasi altra forma e che, dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale;

Vista la legge del 20 maggio 1997, n. 133;

Vista la legge del 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 s.m.i. Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari;

Vista la legge regionale del 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato;

Considerata la deliberazione C.R.A. Piemonte, n. 010/2008, con la quale la Commissione Regionale per l'Artigianato ritenne necessario, alla luce dell'evoluzione dottrina e giurisprudenziale formatasi sulla L.n. 142/2001, fornire nuove indicazioni concernenti l'inquadramento previdenziale dei soci lavoratori di società cooperativa;

Ritenuto di dover confermare quanto già indicato dalla C.R.A. Piemonte nella deliberazione n. 010/2008:

DELIBERA

di riconoscere la qualifica artigiana alle società cooperative costituite ed esercitate in conformità agli scopi ed ai limiti dimensionali stabiliti dalla legge n. 443/85, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata legge;

di disporre che, con riferimento ai limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge 443/85 ed ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa esercitata in forma di cooperativa, sia da verificarsi sempre in concreto il rispetto dei suddetti limiti dimensionali;

di riconoscere che i soci lavoratori di società cooperativa possano instaurare, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 142/2001, un rapporto di lavoro che può essere, secondo l'opzione manifestata dalle parti, in forma autonoma o in forma subordinata o in qualsiasi altra forma e che, da tale scelta derivino i relativi effetti previdenziali.

La Commissione Regionale per l'artigianato raccomanda alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e agli uffici dell'albo di verificare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, modifica e cancellazione delle società cooperative all'albo delle imprese artigiane la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;

le Commissioni Provinciali per l'Artigianato e gli uffici dell'albo, ai fini delle istanze di cui sopra, acquisiscono dalla richiedente cooperativa l'atto costitutivo, statuto ed eventuali modifiche della cooperativa, il regolamento adottato, il contratto di lavoro stipulato dal singolo socio lavoratore;

le Commissioni Provinciali per l'artigianato e gli uffici dell'albo sono invitati a trasmettere i provvedimenti concernenti iscrizione, modifica e cancellazione all'albo delle Cooperative all'INPS, competente per territorio.

La presente delibera ha efficacia ex nunc.

Il Presidente CRA
Gr. Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe

Torino li, 21 luglio 2010